

COMUNE DI PAULARO



Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 99 del 18 giugno 2008

Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

ART. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e successivi, del decreto Legislativo 165/2001.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale e si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta, ancorché prolungata nel tempo e si distinguono in:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita i.v.a.;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle procedure di conferimento di incarichi individuali affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni altamente qualificate, di natura autonoma, caratterizzate dalla continuità della prestazioni e dal potere di coordinamento e direzione dell'amministrazione, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

4. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi per attività intellettuale di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionale dell'amministrazione, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora sia stata accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.

5. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento possono avvenire solo se gli stessi sono ricompresi nell'ambito della programmazione annuale approvata dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 3 comma 55 della Legge 244/2007.

ART. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a programmi di attività, o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) il Responsabile del Servizio competente deve avere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente,

nel senso che gli incarichi di cui trattasi devono essere funzionali a soddisfare esigenze alle quali non sia possibile far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista non solo quantitativo, ma anche qualitativo;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata da affidarsi ad esperti di provata competenza;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita;

2. Gli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. E' vietato fare ricorso ad incarichi esterni per attività ordinarie riconducibili agli organi burocratici dell'ente.

4. L'ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di cui al successivo art. 7.

ART 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento di un incarico, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali mediante procedure comparative, avviate con specifici avvisi pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune, per un periodo non inferiore a giorni 10, nei quali sono indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico con specificazione degli obiettivi da conseguire e dei risultati attesi;
- b) le modalità di esecuzione dell'incarico;
- c) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- e) la durata;
- f) il compenso previsto;
- g) i criteri e le modalità selettive previste.

2. Nel medesimo avviso è individuato, inoltre, un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte.

ART. 4

Criteri per la selezione degli esperti

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) esame delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
- b) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile del Servizio può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.

3. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, di commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'ufficio competente.

ART. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando la procedura concorsuale è andata deserta, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in caso di ricorso a dipendenti di altra pubblica amministrazione, debitamente autorizzati nelle forme di legge.

ART. 6

Formalizzazione dell'incarico e verifiche

1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, deve preliminarmente acquisire dall'amministrazione di appartenenza, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico.

2. Il disciplinare di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) del nominativo dell'incaricato, in caso di persona giuridica dovrà essere individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico;
- b) della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. E' ammessa la proroga per esigenze sopravvenute non imputabili all'incaricato e formalizzata con atto motivato;
- c) dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione comunale;
- d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Amministrazione committente. Non possono, tuttavia, prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;

- e) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito.
- f) delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo.

3. Il Responsabile del Servizio competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo.

4. Analoga verifica viene effettuata periodicamente, quando la realizzazione dell'incarico è correlata a fasi di sviluppo, anche mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

ART. 7 **Limiti di spesa**

1. Per le collaborazioni coordinate e continuative il limite massimo di spesa annuo è pari al 3% del totale della spesa complessiva per il personale (int. 1 spesa corrente).

2. Per le consulenze, studi e ricerche il limite massimo di spesa annuo è pari al 5% del totale della spesa per prestazioni di servizi (int. 3 spesa corrente).

3. I limiti di cui sopra si intendono al lordo degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.

4. Non concorrono al raggiungimento dei limiti di cui sopra le spese per incarichi individuali i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

ART. 8 **Norme procedurali e pubblicità degli incarichi**

1. I provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento sono pubblicati completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, del relativo compenso pattuito e dell'ammontare erogato, sul sito web del Comune, entro 7 giorni dalla loro adozione.

2. I provvedimenti rimangono pubblicati per tutta la durata dell'incarico e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito web.

3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del Servizio Competente;

4. Gli atti di incarico di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, se di importo superiore ad EURO 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005, devono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla loro adozione.

5. Per gli adempimenti previsti a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996 e s.m.i. e dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito web dell'ente, gli

elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti. Gli elenchi devono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione dell'incarico e l'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web del Comune per il semestre successivo e sono trasmessi al dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.

6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengono da altre amministrazioni pubbliche, l'ente è tenuto a comunicare, a norma di legge, entro il 30 aprile di ogni anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

ART. 9 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma previsti da norme di legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.

2. Sono, altresì, esclusi gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie a norma di legge, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, rilevazioni previste per legge (esempio: indagini ISTAT), commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'ente, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative e regolamentari.

3. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 10 Sanzioni

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari previste dal comma 56 dell'art. 3 della Legge 244/2007, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. E', altresì, causa di responsabilità amministrativa per il Titolare di Posizione Organizzativa che stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
